

ORDINANZA n° 7/2019

Aeroporto di Aosta Piano di Emergenza Aeroportuale in caso di incidente aereo Norme e procedure per stati di allarme, emergenza ed incidente.

Il Dirigente dell'Enac competente per l'aeroporto di Aosta

- VISTI** gli articoli 687, 704, 705, 718 e 1174 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Regolamento UE n. 996/2010 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, Capitolo 9;
- VISTA** la Circolare ENAC APT-18A del 30.1.2008;
- VISTA** la Circolare ENAC APT-20 del 16.1 2006;
- VISTA** la Circolare ENAC GEN-05A del 12.10.2018;
- VISTA** la nota del Direttore Generale ENAC prot. 53162 del 9.5.2019, per le parti applicabili;
- VISTA** la nota del Direttore Generale prot. ENAC-0014176-11/02/2016;
- ESAMINATE** le modifiche alle procedure per gli stati di allarme, emergenza e incidente riguardanti lo scalo aeroportuale di Aosta, predisposte dal Gestore aeroportuale Società AVDA S.p.A. per far fronte alle necessità emerse nel corso delle esercitazioni periodiche e per adeguarle alla richiamata Circolare GEN-05A;
- VISTO** il verbale del Safety Committee aeroportuale del 30.5.2019, nel quale le suddette modifiche sono state condivise con gli Enti e i Soggetti interessati, senza che in quella sede venissero sollevate obiezioni;

ORDINA

Articolo 1

Le norme e le procedure per gli stati di allarme, emergenza ed incidente sullo scalo aeroportuale di Aosta (Edizione 4 Revisione 1 del 30.4.2019), allegate alla presente Ordinanza, sono adottate e rese obbligatorie, venendo così a costituire il locale Piano di Emergenza Aeroportuale in caso di incidente aeronautico.

Articolo 2

La adozione del Piano costituisce atto di coordinamento del Centro Operativo per l'Emergenza e delle funzioni cui sono preposti, in caso di emergenza, gli Enti pubblici presenti in aeroporto.

Articolo 3

La programmazione delle esercitazioni annuali è proposta dal Gestore aeroportuale all'Enac che, nell'approvarla, ne delega al Gestore stesso la organizzazione nei termini previsti.

Articolo 4

Gli Enti ed i Soggetti destinatari dei compiti e delle funzioni stabilite nel Piano provvederanno rispettivamente a svolgerli e ad esercitarle, attraverso la adozione di procedure interne autonome e coerenti con le disposizioni del Piano stesso.

Enti e Soggetti dovranno altresì comunicare tempestivamente al Gestore aeroportuale Società AVDA S.p.A. ogni modifica della propria organizzazione e dei loro recapiti, che abbia influenza sulla efficacia del predetto Piano.

Articolo 5

L'Enac, in sede di eventuale revisione del Piano di Emergenza Aeroportuale, verifica che le modifiche proposte non incidano sul corretto riparto delle responsabilità degli attori coinvolti.

Articolo 6

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Articolo 7

La presente Ordinanza, il cui contenuto viene portato a conoscenza degli Enti e Soggetti interessati a cura del Gestore aeroportuale Società AVDA S.p.A., entra in vigore a decorrere dalle ore 00.01 del 24 giugno 2019.

Torino Caselle 13 giugno 2019

Il Dirigente
dr. Alberto Lelli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)